



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

ORDINANZA SINDACALE N. 15 / 2020

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE NELLA GIORNATA DEL GIOVEDÌ SITO IN VIA XX SETTEMBRE E PIAZZA GARIBALDI - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO COVID-19

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19 con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020; VISTO il Decreto del presidente della Giunta Regionale n° 216 del 12 novembre 2020 ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;

VISTO il punto a4 del dispositivo della DGR 216/2020 il quale dispone che le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 possano continuare la loro attività purchè in presenza di un apposito piano adottato dai sindaci che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del

17/05/2020 e s.m.i.;

VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 07.03.2002, recante ad oggetto: "Individuazione delle aree pubbliche da adibire al Commercio";

CONSIDERATO che in data 16 novembre 2020 si è inviata comunicazione ai rappresentanti delle Associazioni di categoria nella quale è stata presentata la proposta di formulazione del piano per mantenere il mercato del giovedì sito sulla via XX settembre e Piazza Garibaldi;

RITENUTO che lo svolgimento del mercato debba realizzarsi con la collaborazione degli operatori interessati in particolare relativamente al presidio dei punti di accesso ed uscita all'area al fine di regolamentare gli accessi, alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

lo svolgimento dell'attività mercatale nella giornata del giovedì sito sulla via XX settembre e Piazza Garibaldi, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 03 dicembre 2020, secondo le seguenti modalità:

- 1) area perimetrata con varchi di accesso in entrata e in uscita in Via XX settembre e in Piazza Garibaldi;
- 2) sorveglianza pubblica da parte di un operatore messo a disposizione dall'amministrazione comunale che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento;
- 3) sorveglianza dei varchi di accesso a cura di due addetti messi a disposizione dall'associazione di volontariato AUSER;
- 3) obbligo di applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.";
- 4) gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori operanti nell' area mercatale sono responsabili dei propri posteggi e dell'area circostante al fine di prevenire lo sviluppo di episodi di assembramento, partecipando attivamente ad invitare gli interessati a mantenere le dovute distanze interpersonali, nonché del controllo relativo al rispetto di tutte le modalità comportamentali sopraelencate e alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani.

DISPOSIZIONI GENERALI

- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso/uscita, acquisto, pagamento);
- l'utilizzo di mascherine è sempre obbligatorio all'interno dell'area del mercato;
- va rispettata la corretta prassi d'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il contatto diretto delle mani.
- non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e

all'interno dell'area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l'ingresso di altri clienti.

- lavarsi accuratamente le mani non appena giunti alla propria abitazione.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii.;

Avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione agli interessati ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sogliano al Rubicone;

che il presente provvedimento venga trasmesso alla Polizia Locale Unione Rubicone e Mare per i controlli di competenza.

Lì, 17/11/2020

IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)